



# STATUTO FONDAZIONE MARIA BONINO

E.T.S.



17 DICEMBRE 2021  
Agenzia delle Entrate Ufficio di Biella  
n° 7152 serie 1T con €. Esente

Statuto della "FONDAZIONE MARIA BONINO E.T.S." (già O.N.L.U.S.), con sede in Camandona, Borgata Gallo, Via Maria Bonino n. 12, iscritta al n. 23 Parte I (Generale) pagina 1, nonché Parte II (Analitica) pagina 23, del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Biella, da iscriversi al R.U.N.T.S. al momento della sua operatività.

**Art. 1)** – Su iniziativa e per volontà comune dei familiari ed eredi della defunta BONINO MARIA signori ORIOLI GABRIELLA, BONINO PAOLO e BONINO CRISTINA, esiste una fondazione denominata "FONDAZIONE Maria Bonino E.T.S." (già ONLUS), avente come finalità le opere di cui al successivo art. 3).

**Art. 2)** – La Fondazione ha sede in Camandona, Borgata Gallo, Via Maria Bonino n. 12.

**Art. 3)** – La Fondazione, ai fini della tutela e salvaguardia della dignità, della condizione e della salute degli esseri umani, ha per scopo lo svolgimento senza scopo di lucro in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e di utilità sociale nel settore assistenziale, socio-sanitario, della beneficenza e dei servizi sociali mediante interventi socio-sanitari, educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, beneficenza o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di soggetti svantaggiati rappresentati specificamente da bambini africani così come previsto all'art. 5 co. 1 lett. a), c), d) ed u) del D.Lgs. 117/2017.

È consentito lo svolgimento di attività diverse purché secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà collaborare con Enti Pubblici e Privati di cui condivide finalità e metodi.

Nell'ambito dei suoi scopi la Fondazione svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, educazione, istruzione, beneficenza rivolte a:

1. continuare i progetti di aiuto iniziati dalla dr.ssa Maria Bonino in quei paesi dell'Africa dove aveva lavorato;
2. individuare nuovi bisogni, adeguati alle forze della fondazione, per aiutare bambini africani. In particolar modo rivolgendosi alla tipologia di bambino verso cui Maria Bonino preferibilmente si dedicava (3x5 = meno di tre anni e meno di cinque chili), vale a dire i malnutriti;
3. ideare progetti di sostegno allo studio per ragazzi bisognevoli e meritevoli;
4. ideare progetti di sostegno alle famiglie per migliorare le condizioni di vita nelle case (per es. allestimento di

zanzariere, allacciamento a pozzi d'acqua...);

5. sostenere in modo diretto e indiretto la costituzione di borse di studio nell'ambito degli scopi istituzionali della Fondazione a favore di studenti o professionisti ritenuti meritevoli;

6. incrementare con ogni mezzo la sensibilizzazione alle problematiche mediche africane per creare una cultura attenta a questa realtà;

7. battersi affinché vengano istituiti nel nostro Paese dei precisi protocolli di intervento a favore di coloro che, come è successo a Maria Bonino, trovandosi all'estero per motivi umanitari e dopo aver contratto una malattia, necessitano di precisi controlli clinici, cure ed eventuale immediato rientro in patria.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura e carattere strumentali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ribadita l'esclusione di ogni finalità particolare, lucrativa, politica, sindacale, etc..

**Art. 4)** - La Fondazione ha durata illimitata.

**Art. 5)** – Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio messo a disposizione dai Fondatori;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dall'utile derivante da iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dalla Fondazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.
- dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione con gli eventuali avanzi di gestione è destinato integralmente agli scopi istituzionali per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per quanto precede è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica in ogni caso l'art. 8) del D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

**Art. 6)** – Gli esercizi finanziari hanno durata annuale e chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio formato dallo

stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione conforme alle disposizioni dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 e alle regole definite con Decreto del Ministro del Lavoro sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. In presenza dei presupposti di legge la Fondazione provvede a depositare al R.U.N.T.S. in conformità al disposto dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017 il "bilancio sociale" nonché a pubblicare annualmente gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a favore dei propri organi, dirigenti, volontari.

**Art. 7)** – Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. l'Organo di Controllo/Revisore Legale dei Conti;
3. il Comitato Tecnico/Scientifico.

**Art. 8)** – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 21 (ventun) membri, nominati con durata vitalizia.

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione solo Paolo Bonino e Cristina Bonino e tutti i loro discendenti consanguinei.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà al proprio interno un Presidente e occorrendo un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Le funzioni indicate avranno durata triennale rinnovabile alla scadenza.

Per la verbalizzazione delle proprie riunioni sarà in facoltà del Consiglio di utilizzare un segretario esterno.

È causa di decadenza dalla carica la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.

I Consiglieri in carica avranno facoltà di integrare la composizione dell'organo, ammettendo nel Consiglio di Amministrazione, su loro richiesta e mediante apposita deliberazione da assumersi con le maggioranze di cui al successivo art. 11), i discendenti consanguinei di Paolo Bonino e di Cristina Bonino che abbiano raggiunto la maggior età.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese documentato, sostenute da singoli consiglieri per specifiche attività a favore dell'ente.

Si applicano agli amministratori i requisiti di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 C.C..

**Art. 9)** – Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre:

- a) – alla nomina dei componenti l'Organo di Controllo;
- b) – alle eventuali modifiche statutarie;
- c) – alla approvazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione

di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017;

d) - alla nomina/cooptazione/integrazione degli amministratori mancanti;

e) - alla nomina dei componenti il Comitato Tecnico/Scientifico.

Il Consiglio potrà delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

**Art. 10)** – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e delle linee di indirizzo dell'attività della Fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata con apposito avviso dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato agli altri consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano) di telegramma, di telefax o di posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà tenersi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località purché ritenuta idonea dai Consiglieri.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Non sarà necessaria alcuna formalità qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio.

**Art. 11)** – Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti di sua competenza a maggioranza dei suoi componenti.

Per la modifica dello statuto sarà tuttavia necessaria la

maggioranza di oltre i 2/3 (due terzi).

**Art. 12)** - Al Presidente compete la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

**Art. 13)** - Il Comitato Tecnico/Scientifico è composto da 2 (due) a 15 (quindici) membri ed almeno uno di essi deve possedere comprovate competenze tecnico-amministrative. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra personalità conosciute che si siano distinte nei campi di attività riguardanti gli scopi della Fondazione e/o siano state ritenute dal Consiglio di Amministrazione particolarmente idonee a consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali.

La durata in carica è di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati senza limite di mandati.

**Art. 14)** – Il Comitato Tecnico/Scientifico formula proposte e propone iniziative circa l'attività della Fondazione;

- esprime pareri sui programmi e le iniziative che siano ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

- esprime su richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri e valutazioni tecniche motivate sulle attività svolte dalla Fondazione.

Il Comitato funziona sulla base delle regole previste per il Consiglio di Amministrazione, lo supporta e lo integra nello svolgimento dell'attività ordinaria.

Il Comitato potrà presenziare su richiesta del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del medesimo, esprimendo parere consultivo.

Per particolari iniziative o attività della Fondazione potranno essere cooptati, quali membri temporanei del Comitato Tecnico/Scientifico, personalità con riconosciute competenze scientifiche o esperienze negli ambiti di interesse della Fondazione.

**Art. 15)** – L'Organo di Controllo è composto da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

Esercita infine compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e attesta che il "bilancio sociale" sia stato redatto in conformità alle linee guida.

**Art. 16)** – In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17)** – Il Consiglio di Amministrazione provvederà, qualora lo ritenga necessario, a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

**Art. 18)** - Presso la Fondazione viene istituito:

- a) - il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- b) - il Registro dei volontari benemeriti che, con il coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri, prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore della fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

**Art. 19)** La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma e anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 20)** – La Fondazione è E.T.S. attualmente iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte e quale O.N.L.U.S. al Registro tenuto presso la D.R.E..

In conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 101 del D.Lgs. 117/2017:

- il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto nella fattispecie attraverso l'attuale iscrizione al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte. Per quanto precede, tanto l'eliminazione dell'acronimo O.N.L.U.S., quanto l'utilizzo della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S., devono intendersi sospensivamente condizionate

rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 co. 2 e all'iscrizione nel R.U.N.T.S. a seguito della sua operatività;

- continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro O.N.L.U.S. fino all'operatività del R.U.N.T.S..

**Art. 21)** – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e le disposizioni del Codice Civile in materia di Enti del Libro I.

Firmato: BONINO PAOLO - DR. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

REGISTRATO presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Biella

il 17/12/2021

al n° 7152 serie 1T con €. Esente